

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 146/CGF – RIUNIONE DEL 12 MARZO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Prof. Emanuele CONTE, Avv. Mario Antonio SCINO – Componenti; Dott. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/FIGLINE DEL 2.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009)

La società Esperia Viareggio reclama contro due distinti provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, che nel Com. Uff. n. 112/DIV del 3.3.2009 ha irrogato due diverse sanzioni: ha condannato la società all’ammenda di € 2.500,00 “perché i propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi, senza conseguenze <e> perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, al termine della gara, nel tunnel che porta agli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro frasi offensive indirizzandogli due sputi che lo raggiungevano alla schiena”; ha inoltre inibito il dirigente Giuseppe Vannucchi dallo svolgimento di attività in seno alla Federazione fino al prossimo 17 marzo “per comportamento offensivo verso l’arbitro”.

Benché contenuti nel medesimo atto di reclamo i due ricorsi vanno separati, giacché traggono origine da due diversi provvedimenti del Giudice Sportivo.

Quanto all’ammenda, la società ricorrente sostiene che l’esplosione dei petardi rilevata dal Commissario di Campo sarebbe avvenuta fuori dallo stadio, senza pericolo per la pubblica incolumità. Chiede la revoca o la riduzione della sanzione.

La Corte osserva che le circostanze che hanno indotto il giudice di primo grado a irrogare la sanzione non si limitano affatto all’esplosione di petardi: un insieme di circostanze nemmeno menzionate nell’atto di reclamo hanno indotto a stabilire l’ammenda nella somma fissata. Che alcuni petardi siano esplosi fuori dallo stadio è poi circostanza che non può intaccare la relazione del Commissario di Campo, che riferisce gli episodi verificatosi all’interno dello stadio. Tale relazione forma motivazione sufficiente per la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 17.3.2009 INFLITTA AL SIG. VANNUCCHI GIUSEPPE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/FIGLINE DEL 2.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009)

La società Esperia Viareggio reclama contro due distinti provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, che nel Com. Uff n. 112/DIV del 3.3.2009 ha irrogato due diverse sanzioni: ha condannato la società all'ammenda di € 2.500,00 "perché i propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi, senza conseguenze <e> perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, al termine della gara, nel tunnel che porta agli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro frasi offensive indirizzandogli due sputi che lo raggiungevano alla schiena"; ha inoltre inibito il dirigente Giuseppe Vannucchi dallo svolgimento di attività in seno alla Federazione fino al prossimo 17 marzo "per comportamento offensivo verso l'arbitro".

Benché contenuti nel medesimo atto di reclamo i due ricorsi vanno separati, giacché traggono origine da due diversi provvedimenti del Giudice Sportivo.

Per quanto riguarda l'inibizione inflitta al dirigente Vannucchi, la ricorrente sostiene che l'arbitro sia incorso in un errore di persona, poiché il Vannucchi non avrebbe affatto pronunciato la frase ingiuriosa che il referto arbitrale gli attribuisce.

A sostegno della propria versione, la società rammenta di non aver presentato reclamo contro la squalifica inflitta al proprio allenatore, al quale il referto attribuisce le identiche frasi attribuite al Vannucchi. Da questa scelta la ricorrente fa derivare la prova della propria buona fede e di conseguenza l'errore contenuto nel referto.

La Corte rileva che un simile impianto argomentativo è senza dubbio troppo debole per indurre a riformare il giudizio del Giudice Sportivo. La sola presunzione di buona fede del ricorrente, in assenza di qualsiasi prova oggettiva, non può indurre a revocare in dubbio il referto arbitrale, che costituisce il punto di riferimento principale per la ricostruzione dei fatti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete